

10 agosto 2007 0:00

## H3G - ILLEGITTIMO IL CAMBIO TARIFFARIO

### **Da inviare per raccomandata A/R**

Spett.le H3G S.p.a.  
C.P. 133  
00173 Roma Cinecittà'

E per conoscenza

- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  
Centro Direzionale, Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli  
Fax 081/7507616 - Tel. 081/7507111

- Aduc - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori  
Via Cavour 68, 50129 Firenze (per posta ordinaria) (\*)

(luogo e data) .....

**Oggetto:** contestazione legittimità cambio piano tariffario Super Tua più' - Super tua più' 2007 (\*\*)

Utenza n..... intestata a ..... abitante in via .... n. .. cap/città' ...

Spettabile H3G,  
con la presente si contesta la rimodulazione del piano tariffario di telefonia mobile da Super Tua più' - Super tua più' 2007 (\*\*), che mi avete comunicato nei giorni passati. Le clausole del contratto che consentono questi aumenti da parte vostra sono vessatorie e quindi inefficaci.

Nello specifico:

1 - Il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 2, lettera m) individua come vessatorie quelle condizioni che consentono "al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso". Giustificato motivo che non compare nel vostro contratto e neppure nel messaggio con cui me ne avete dato comunicazione.

2- Le condizioni generali di contratto prevedono infatti all'art. 22.1 che H3G possa "*modificare le caratteristiche tecniche dei Servizi UMTS e/o dei Servizi Televisivi nonché le Condizioni Generali di Contratto, la Carta dei Servizi ed i regolamenti di servizio*, per sopravvenute esigenze tecniche ed organizzative di carattere generale, quali, a titolo esemplificativo, la sopravvenuta inadeguatezza della USIM o della USIMTV o delle caratteristiche dei Servizi UMTS e/o dei Servizi Televisivi, nonché di proporre modifiche ai Piani Tariffari". Tale clausola, per la sua genericità non risponde ai requisiti richiesti dal Codice del Consumo, che al contrario prevede una esposizione, nel contratto, precisa e puntuale dei giustificati motivi che possono comportare modifiche contrattuali.

3 - Il Codice del Consumo detta principi generali che regolano il rapporto fra consumatori/utenti privati e gestori/professionisti, incluso quello fra gestori e utenti delle comunicazioni elettroniche. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), l'utente finale ha il diritto di recedere senza penali in caso di modifiche contrattuali unilaterali quando comunicate entro 30 giorni. Ma questo articolo (peraltro inserito nella sezione "Diritti degli utenti finali" e non già in quella dei "Diritti del gestore") non deroga in alcun modo al Codice del Consumo, ed in particolare all'articolo 33, comma 2, lettera m). Quest'ultimo è quindi ad integrazione della norma precedente, e pienamente applicabile alle comunicazioni elettroniche (le uniche eccezioni sono elencate ai commi 3-6 dello stesso articolo). Non solo quindi un preavviso di 30 giorni e possibilità di recesso

senza penali per l'utente (come da Codice delle Comunicazioni elettroniche), ma anche indicazione nel contratto dei "giustificati motivi" per modifiche contrattuali (come da Codice del Consumo).

4 - Tale vostro comportamento determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 1).

Si intima

pertanto, di non procedere a questa rimodulazione, dandomene comunicazione entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della presente raccomandata, con l'avviso che in difetto si adiranno le vie legali, onde ottenere quanto richiesto nonche' la rifusione del danno subito.

Distinti saluti,

(firma)

**Note**

*(\*) Ribadiamo che non importa che inviate all'Aduc la copia conoscenza per raccomandata, e' sufficiente spedire la lettera per posta ordinaria. Molto gradito, invece, sarebbe un contributo inserito in busta.*

*(\*\*) Se la modifica riguarda un altro piano tariffario, riportare il nome del piano precedente e di quello prospettato in sostituzione.*